

**L** review



# TeamSystem Labour review

n. 216

Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione lavoristica e previdenziale

In collaborazione con  
 Euroconference

 TeamSystem®

# POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

**La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.**

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

**Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.**

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Labour review

Periodico  
di informazione  
lavoristica  
e previdenziale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

<b>Osservatorio del lavoro</b>	<b>2</b>
<b>Normativa e prassi in evidenza</b>	
Il Ministero spiega le nuove collaborazioni	<b>12</b>
Le aliquote 2016 per la Gestione Separata Inps	<b>15</b>
<b>Schede operative</b>	
Autoliquidazione Inail 2015/2016	<b>18</b>
La Certificazione Unica 2016	<b>21</b>
<b>Contrattazione collettiva</b>	
Rinnovi contrattuali gennaio 2016	<b>25</b>
<b>Scadenario</b>	
Principali scadenze del mese di marzo	<b>27</b>

## Rapporto di lavoro

---

### **Collaborazioni sportive per ASD e Coni esulano dall'etero-organizzazione**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.6 del 27 gennaio, ha chiarito che esulano dall'applicazione della presunzione di subordinazione di cui all'art.2, co.1, D.Lgs. n.81/15, le collaborazioni sportive coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche e anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva. Tali tipologie di collaborazioni coordinate e continuative rientrano pertanto nell'applicazione dell'art.2, co.2, D.Lgs. n.81/15.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 27/1/2016, n.6**

### **Lavoro accessorio nel settore dello spettacolo: adempimenti informativi**

L'Inps, con messaggio n.311 del 26 gennaio, ha offerto chiarimenti in ordine agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in seguito all'introduzione della nuova disciplina per il lavoro accessorio da parte del D.Lgs. n.81/15, che ha sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n.276/03.

L'Istituto precisa che l'art.48, co.2, D.Lgs. n.81/15, non prevede limitazioni in ordine ai settori produttivi nell'ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, pertanto tale forma di prestazione lavorativa è utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere generale. È possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico: l'elemento qualificatorio della prestazione, pertanto, è soltanto di tipo quantitativo ed è rappresentato dal valore economico della medesima.

Il committente è tenuto, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro accessorio, a effettuare le comunicazioni obbligatorie alla DTL competente, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art.49, co.3, D.Lgs. n.81/15. Per le istruzioni operative relative alla dichiarazione di inizio attività il messaggio rimanda alla circolare n.149/15, ricordando che in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art.10, D.Lgs.C.P.S. n.708/47.

**Inps, messaggio 26/1/2016, n.311**

### **In Gazzetta il decreto di abrogazione di reati penali e introduzione di sanzioni civili**

È stato pubblicato sulla G.U. n.17 del 22 gennaio il D.Lgs. n.7 del 15 gennaio 2016, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art.2, co.3, L. n.67/14, in vigore dal 6 febbraio.

La sanzione penale viene quindi sostituita con la sanzione pecuniaria civile, pertanto per sanare il danno sarà possibile ricorrere al giudice civile. Il magistrato, accordato l'indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall'erario dello Stato.

Per ingiuria, furto del bene da parte di chi ne è comproprietario, e quindi in danno degli altri comproprietari, e appropriazione di cose smarrite è prevista una sanzione da € 100,00 a € 8.000,00.

Per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o per la distruzione di scritture private è invece prevista una sanzione da € 200,00 a € 12.000,00.

Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell'importo dovuto. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

**D.Lgs. 15/1/2016, n.7; G.U. 22/1/2016, n.17**

## **Depenalizzazione per il reato di omesso versamento ritenute**

È stato pubblicato sulla G.U. n.17 del 22 gennaio il D.Lgs. n.8 del 15 gennaio 2016, relativo alla depenalizzazione di alcuni reati, in vigore dal 6 febbraio 2016.

In particolare, l'art.3, co.6, modifica l'art.2, co.1-bis, D.L. n.463/83, relativo all'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, stabilendo che:

- l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a € 10.000,00 l'anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032,00;
- l'omesso versamento delle ritenute per un importo inferiore a € 10.000,00 annui, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 50.000,00.

Il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

**D.Lgs. 15/1/2016, n.8; G.U. 22/1/2016, n.17**

## **Alternanza scuola lavoro: al via il Sistema Duale**

Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 13 gennaio, ha reso noto che, in attuazione del Jobs Act (D.Lgs. n.81/15 e D.Lgs. n.150/15), sono stati sottoscritti fra il Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba e gli Assessori Regionali alla Formazione dei protocolli di intesa con cui si dà l'avvio alla sperimentazione del Sistema Duale (alternanza scuola-lavoro), per promuovere la formazione dei giovani e a favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro partendo dalla alternanza scuola-lavoro.

Italia Lavoro, con una procedura ad evidenza pubblica, sta completando la selezione di 300 centri di formazione professionale che realizzeranno la sperimentazione.

In un biennio a circa 60 mila giovani potranno quindi conseguire i titoli di studio con percorsi formativi che prevedono, attraverso modalità diverse, un'effettiva alternanza scuola-lavoro: per una parte dei giovani studenti l'apprendimento in impresa avverrà tramite un contratto di apprendistato di primo livello, mentre per l'altra parte avverrà attraverso l'introduzione dell'alternanza "rafforzata" di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato stampa 13/1/2016**

## **Dimissioni e risoluzione consensuale: nuove modalità di comunicazione in G.U.**

È stato pubblicato sulla G.U. n.7 dell'11 gennaio il decreto del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015, recante le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2016. In particolare il decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla DTL competente, in attuazione di quanto previsto dall'art.26, co.3, D.Lgs. n.151/15.

La procedura prevede l'accesso al modello attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, che a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro per il riconoscimento della tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il Pin Inps per il suo riconoscimento certo. Il possesso del Pin Inps non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

Non è necessario possedere l'utenza ClicLavoro e il Pin Inps nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita tramite un soggetto abilitato.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 15/12/2015, G.U. 11/1/2016, n.7**

## **Contratti di solidarietà difensivi: applicazione dopo la Legge di Stabilità 2016**

Il Ministero del Lavoro, con nota n.524 dell'11 gennaio, ricorda che l'art.1, co.305, L. n.208/15,

in attuazione dell'art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, ha disposto che i contratti di solidarietà difensivi, se stipulati antecedentemente al 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.

Il Ministero precisa che:

- tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data;
- l'ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 11/1/2016, n.524**

## **Produttori e intermediari assicurativi non sono soggetti a etero-organizzazione**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpellato n.5 del 20 gennaio, ha precisato che la nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente ex art.2, co.1, D.Lgs. n.81/15, non trova applicazione in riferimento ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi e impresa di assicurazione che, se svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n.209/05 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) e delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore, non presentano profili di etero-organizzazione.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato 20/1/2016, n.5**

## **Contratto di solidarietà difensivo e somministrazione: chiarimenti ministeriali**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpellato n.3 del 20 gennaio, ha indicato la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella L. n.236/93, recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Il Ministero ha chiarito che, in ipotesi di crisi aziendale dell'impresa utilizzatrice che abbia comportato l'accesso a trattamenti d'integrazione salariale, compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai Fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall'art.3, L. n.92/12 (oggi D.Lgs. n.148/15), ma non al trattamento integrativo di solidarietà fruito dai lavoratori dipendenti della società utilizzatrice.

Inoltre il Dicastero precisa che i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, possono svolgere attività lavorativa presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà, ricordando però che, in base alle disposizioni del D.Lgs. n.148/15, art.8, co.2, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Ai fini dell'eventuale rimodulazione o decadenza dal relativo contributo si rinvia ai chiarimenti già forniti dalla circolare Inps n.130/10.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato 20/1/2016, n.3**

## **Distacco nell'ambito di un gruppo di imprese**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpellato n.1 del 20 gennaio, ha chiarito che, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese, è possibile considerare il requisito dell'interesse del distaccante in termini analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al co.4-ter, art.30, D.Lgs. n.276/03, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori.

Il Ministero precisa infatti che l'aggregazione in gruppo di imprese, ferma restando l'autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, si caratterizza per il potere di controllo e direzione

che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre, in virtù delle condizioni di cui all'art.2359 cod.civ.. Pertanto, può ritenersi che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico, che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Appare quindi possibile ritenere che, in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo, analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete.

Tale meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell'ambito dei Fondi integrativi di previdenza e assistenza, cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo, poiché hanno natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti, con singoli organi di amministrazione e controllo composti secondo principi che non corrispondono al meccanismo di cui all'art.2359, co.1, cod.civ..

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 20/1/2016, n.1**

## **Lavoratori domestici: stabiliti i minimi retributivi 2016**

In data 18 gennaio 2016 Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l'accordo relativo al trattamento economico 2016 per i lavoratori domestici. Il verbale di accordo ha stabilito anche i valori orari per i lavoratori addetti all'assistenza di persone non autosufficienti e l'importo dell'indennità di funzione e delle indennità vitto e alloggio. Domina ha pubblicato le tabelle retributive valide dal 1° gennaio 2016.

**Domina, tabelle retributive lavoro domestico 2016**

## **Siglato il documento unitario sul modello contrattuale**

Cgil, Cisl e Uil, in data 14 gennaio, hanno siglato il documento unitario "Un moderno sistema di relazioni industriali", che propone un nuovo sistema di relazioni industriali fondato su tre pilastri: la contrattazione; la partecipazione; le regole.

La nuova struttura contrattuale risulterebbe quindi articolata in due livelli: nazionale e II livello, quest'ultimo a sua volta articolato in aziendale, territoriale, distretto, sito e filiera.

Il documento interviene anche in merito alla flessibilità dei rapporti e alla riforma degli ammortizzatori sociali.

**Cgil, Cisl e Uil, accordo 14/1/2016**

## **Accordo FSBA Artigianato: criteri di calcolo**

L'accordo 10 dicembre 2015 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai, con Cgil, Cisl e Uil ha adeguato il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA) del settore artigiano, come previsto dal D.Lgs. n.148/15: dal 1° gennaio 2016 la nuova contribuzione FSBA a carico delle imprese è pari allo 0,45%.

A tal proposito il Ministero del Lavoro, con nota n.29 del 4 gennaio, ha comunicato alle parti firmatarie che il criterio di calcolo proposto per la contribuzione, basato sulla retribuzione imponibile previdenziale media del comparto artigianato, non è conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. n.148/15. Infatti, secondo il Dicastero, la formulazione letterale dell'art.27, co.5, lett.a), D.Lgs. n.148/15, non contempla espressamente la possibilità di considerare come base imponibile la media delle retribuzioni ai fini previdenziali dell'intero settore; tale possibilità, nel silenzio della legge, non può essere introdotta per via interpretativa, tanto più che la disposizione in esame disciplina una contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, non suscettibile di interpretazioni estensive. Dal punto di vista ministeriale il criterio proposto penalizza i lavoratori con una retribuzione più bassa, che subirebbero un prelievo contributivo più elevato rispetto a quello che, invece, risultereb-

be se l'aliquota fosse applicata alla retribuzione imponibile effettivamente percepita. Il Ministero, pertanto, richiede alle parti firmatarie dell'accordo una nuova nota di accompagnamento che preveda l'applicazione dell'aliquota di contribuzione ordinaria (0,45%) prendendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore.

Le parti, con nota 11 gennaio 2016, di accompagnamento all'accordo 10 dicembre 2015, prendendo atto della nota n.29/16 del Ministero del Lavoro, hanno comunicato che la base imponibile per l'applicazione della percentuale di contribuzione ordinaria è la retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 4/1/2016, n.29  
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claii, con Cgil, Cisl e Uil, nota di accompagnamento 11/1/2016**

## Contributi e fisco

---

### **Lavoratori domestici: resi noti gli importi per la contribuzione 2016**

L'Inps, con circolare n.16 del 29 gennaio, ha reso noto l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2016 per i lavoratori domestici, precisando che sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n.12/15, su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2016.

**Inps, circolare 29/1/2016, n.16**

### **Artigiani e commercianti: aliquote contributive 2016**

L'Inps, con circolare n.15 del 29 gennaio, ha stabilito le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti per l'anno 2016, che sono pari a:

- 23,10% per artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (20,10% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- 23,19% per commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (20,19% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

**Inps, circolare 29/1/2016, n.15**

### **Contributi volontari 2016 per lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti Gestione Separata**

L'Inps, con circolare n.14 del 29 gennaio, ha reso noti i valori dei contributi volontari 2016 per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata.

Per l'anno 2016 sono confermati i seguenti parametri:

- la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è di € 46.123,00;
- il massimale da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è di € 100.324,00.

Per l'anno 2016 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota Ivs dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno 2015, che si conferma quindi pari al 32,87%; conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.

**Inps, circolare 29/1/2016, n.14**

### **Determinati i valori retributivi e contributivi 2016**

L'Inps, con circolare n.11 del 27 gennaio, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, precisando che tali valori, per effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016, restano invariati rispetto al 2015. I limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di

paga in corso al 1° gennaio 2016 devono essere raggugliati a € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2016, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.

Si riepilogano i principali valori:

- minimale di retribuzione giornaliera (9,5%): € 47,68;
- limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere: € 26,49;
- minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato part-time: € 7,15 orario ipotizzando 40 ore settimanali; € 6,62 orario ipotizzando 36 ore settimanali.

**Inps, circolare 27/1/2016, n.11**

## **Rate autoliquidazione 2015/2016: coefficienti e tasso di interesse annuo**

L'Inail, con nota n.1015 del 22 gennaio, ha indicato il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate del premio di autoliquidazione 2015/2016.

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono:

- rata 16 febbraio 2016: 0;
- rata 16 maggio 2016: 0,00172603;
- rata 16 agosto 2016 (scadenza 22 agosto 2016): 0,00349041;
- rata 16 novembre 2016: 0,00525479.

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 giugno 2016, i coefficienti da applicare sono invece i seguenti:

- 1ª e 2ª rata 16 giugno 2016: 0;
- 3ª rata 16 agosto 2016 (pagamento 22 agosto 2016): 0,00116986;
- 4ª rata 16 novembre 2016: 0,00293425.

**Inail, nota 22/1/2016, n.1015**

## **Fondo di integrazione salariale: versamento contribuzione**

L'Inps, con messaggio n.306 del 26 gennaio, ha comunicato che, come previsto dall'art.29, D.Lgs. n.148/15, dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.148/15, in aggiunta a quelle che disciplinano il Fondo residuale, ora previste dall'art.28, D.Lgs. n.148/15. Ai sensi dell'art.46, co.2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati i co.20, 20-bis e 21, art.3, L. n.92/12 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n.79141/14.

Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt.30 e 31, D.Lgs. n.148/15, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

- i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
- i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.28, co.4, D.Lgs. n.148/15, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza

gennaio 2016.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, o comunque non già rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, saranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art.28, co.4, D.Lgs. n.148/15.

**Inps, messaggio 26/1/2016, n.306**

## **Integrazione salariale per dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale**

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.1 del 22 gennaio, ha offerto chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale, intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa nonché dall'art.21, D.Lgs. n.148/15.

L'art.2, co.70, L. n.92/12, ha abrogato l'art.3, L. n.223/91 dal 1° gennaio 2016, pertanto da questa data viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento Cigs conseguente all'ammissione alle procedure concorsuali individuate dal suddetto art.3.

Il Ministero conferma quanto precisato con propria circolare n.24/15: successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio d'impresa, ove sussistano i presupposti, la concessione della Cigs potrà rientrare nell'ambito delle altre causali previste dal D.Lgs. n.148/15; pertanto, con riferimento alle imprese che abbiano richiesto la concessione della Cigs in forza delle causali d'intervento previste dalla previgente normativa e dall'art.21, D.Lgs. n.148/15, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, gli organi della procedura concorsuale devono inoltrare telematicamente, all'interno della pratica di "CIGSonline" già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e LO., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l'impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali e il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell'ammissione a procedura concorsuale, l'Inps provvederà all'interruzione dell'erogazione del trattamento Cigs a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di "voltura" potrà essere autorizzata, con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e LO., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 22/1/2016, n.1**

## **Esonero contributivo edili 2015 confermato all'11,50%**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto 1° dicembre 2015, che ha confermato per l'anno 2015 la riduzione contributiva prevista per il settore edile nella misura dell'11,50%.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 1/12/2015**

## **Esonero contributivo per assunzione di lavoratore pensionato**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.4 del 20 gennaio, ha chiarito che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, è possibile riconoscere l'esonero contributivo triennale ex art.1, co.118, L. n.190/14, anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna

ulteriore agevolazione contributiva.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 20/1/2016, n.4**

## **No all'esonero contributivo per riqualificazione dei rapporti in seguito ad accesso ispettivo**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.2 del 20 gennaio, ha precisato che non è possibile fruire dello sgravio contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato intervenute nell'anno 2015, di cui all'art.1, co.118, L. n.190/14, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

Infatti lo sgravio non è riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall'art.1, co.118, L. n.190/14, laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Inoltre, la disposizione in esame ha la finalità di sollecitare l'assunzione "spontanea" di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, cosa che non si verifica in caso di riqualificazione del rapporto in seguito ad accesso ispettivo.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 20/1/2016, n.2**

## **Distacco all'estero o lavoro contemporaneo: predisposti i nuovi modelli A1**

L'Inps, con messaggio n.218 del 20 gennaio, ha comunicato che, al fine di procedere all'integrazione della modulistica disponibile per la presentazione delle richieste da parte degli utenti esterni, sono stati predisposti nuovi modelli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile (A1), aggiornato con le novità introdotte in materia dai regolamenti (CE) n.883/04 e n.987/09.

Tale certificato deve essere rilasciato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell'Ue diverso da quello di provenienza (distacco) o nell'ipotesi di svolgimento dell'attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).

I nuovi moduli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile A1, distinti per categoria di lavoratore, sono disponibili nell'area modulistica/Unione Europea del sito internet Inps. Poiché si tratta di modelli a compilazione dinamica, gli utenti, una volta aperto il file, nella prima pagina dovranno specificare la fattispecie per la quale si richiede il rilascio del certificato di legislazione applicabile e, quindi, procedere alla compilazione delle pagine successive.

L'Istituto precisa che le domande di distacco relative ai lavoratori subordinati potranno essere presentate solo dai datori di lavoro o dai soggetti delegati: il modello, una volta compilato, dovrà essere inoltrato all'Inps tramite cassetto bidirezionale.

In tutti gli altri casi gli utenti potranno inoltrare la richiesta tramite Pec o lettera raccomandata A/R alle strutture territoriali competenti oppure possono presentare il modulo a mano presso gli sportelli Inps di residenza.

**Inps, messaggio 20/1/2016, n.218**

## **Decontribuzione 2015: le modalità di fruizione del beneficio**

L'Inps, con messaggio n.162 del 15 gennaio, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, ex L. n.247/07 e L. n.92/12, e disciplinato dal decreto interministeriale 8 aprile 2015.

Con riguardo all'entità dello sgravio, l'Istituto premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile. Qualora, infatti, le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello o per cause di natura diversa, avessero titolo a un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Il messaggio Inps indica anche come gestire casi particolari, quali la coesistenza di premi previsti dalla contrattazione aziendale e territoriale oppure il passaggio di lavoratori in seguito a operazioni societarie.

**Inps, messaggio 15/1/2016, n.162**

## **Fasce di reperibilità in malattia: esclusione per alcune gravi patologie**

È stato pubblicato sulla G.U. n.16 del 21 gennaio il decreto 11 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero della Salute, di integrazione e modifica al decreto 15 luglio 1986, relativo alle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Inps, in vigore dal 22 gennaio. Viene sancito che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l'invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, decreto 11/1/2016, G.U. 21/1/2016, n.16**

## **Concessione Cigo: individuazione delle strutture Inps competenti**

L'Inps, con circolare n.7 del 20 gennaio, ha fornito istruzioni amministrative e operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie relativamente all'individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della Cigo e dei soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione dell'integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.

Il D.Lgs. n.148/15, all'art.16, co.1, ha infatti stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente. L'Istituto precisa che la nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015, indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina, secondo i criteri illustrati nella circolare n.197/15 e nel messaggio n.7336/15; le domande già prese in carico da una Sede saranno invece definite dalla Sede stessa.

**Inps, circolare 20/1/2016, n.7**

## **Gestione Artigiani e Commercianti: imposizione contributiva anno 2015**

L'Inps, con messaggio n.81 del 12 gennaio, ha comunicato che è stata ultimata l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione previdenziale Artigiani e Commercianti per l'anno 2015 e non già interessati da imposizione contributiva e sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta. I modelli F24 sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del modello F24, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

L'Istituto, inoltre, invierà email di alert ai titolari di posizione assicurativa, o ai loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

**Inps, messaggio 12/1/2016, n.81**

## **Nuove sanzioni amministrative tributarie: il commento dei cdL**

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.2 dell'11 gennaio, ha illustrato le novità della riforma delle sanzioni tributarie amministrative contenute nel D.Lgs. n.158/15, di at-

tuazione di una delle deleghe fiscali, in vigore dal 1° gennaio 2016. Con tale decreto sono state modificate le sanzioni, sia penali che amministrative: queste ultime, secondo le previsioni originarie del decreto, dovevano entrare in vigore nel 2017, ma la Legge di Stabilità 2016 ne ha anticipato di un anno la vigenza.

**Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare 11/1/2016, n.2**

## **Concessione di ammortizzatori sociali in deroga da parte delle Regioni**

L'Inps, con messaggio n.54 dell'11 gennaio, ha reso noto che il Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell'Economia, in data 24 dicembre 2015 ha emanato il decreto interministeriale prot.n.40/0026591, che, all'art.1, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.44, co.6, D.Lgs. n.148/15, ha stabilito che le Regioni e le Province autonome possano concedere i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt.2 e 3, D.I. n.83473/14, nella misura del 5% delle risorse attribuite con il D.I. n.90973/15, indicando la ripartizione per Regione/Provincia autonoma.

**Inps, messaggio 11/1/2016, n.54**

## **Il Ministero spiega le nuove collaborazioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 1/2/2016, n.3**

*L'Inps, con la circolare 29 gennaio 2016, n.13, ha reso note le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016, tenuto conto del recente intervento operato dalla Legge di Stabilità (art.1, co.203, L. n.208/15).*

### **Il testo della circolare n.3/16**

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 2 febbraio 2016, n.3**

Dal 25 giugno U.S. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 81/2015. recante il c.d. codice dei contratti che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 7, della L. n. 183/2014, riunisce in un testo organico la disciplina delle diverse tipologie contrattuali.

Fra i contenuti del Decreto assumono particolare rilievo gli artt. 2 e 54, entrati in vigore il 1° gennaio u.s., che disciplinano rispettivamente le "Collaborazioni organizzate dal committente" e la procedura di Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA".

Su tali disposizioni si forniscono i primi chiarimenti interpretativi atteso peraltro che questa Direzione, al fine di contrastare possibili comportamenti elusivi e fermo restando quanto verrà stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento della vigilanza, intende avviare specifiche campagne ispettive nel corso del 2016, in particolare nel settore dei call-center.

#### **Superamento del contratto di lavoro a progetto**

Va premesso che, con l'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015, il Legislatore del 2015 ha disposto "il superamento del contratto di lavoro a progetto" e delle "altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo" disciplinati dagli artt. 61-69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, facendo tuttavia salvo l'art. 409 c.p.c. e pertanto i "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale".

I citati articoli del D.Lgs. n. 276/2003, per espressa previsione di legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, i quali potranno pertanto esplicare effetti sino alla loro scadenza.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato

A decorrere dal 1° gennaio 2016 a tali collaborazioni, così come alle collaborazioni stipulate dopo il 25 giugno 2015, si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

La disposizione richiede l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione).

Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.

In ordine alle citate condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, si precisa che per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre "continuative", ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già

indicato, organizzate dal committente quantomeno con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro". Conseguenze legate alla applicazione dell'art. 2, comma 1

A far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato".

La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

In altri termini il Legislatore, rispetto alle fattispecie indicate dall'art. 2, comma 1, in esame, ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l'attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione.

Pertanto, l'applicazione della disposizione comporterà altresì l'irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch'essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

## **Fattispecie che esulano dalla applicazione dell'art. 2, comma 1**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, non trova applicazione nelle ipotesi elencate dal successivo comma 2 ossia con riferimento a:

- a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.C.N.L come individuati e disciplinati dall'art. 90 della L. n. 289/2002.

È opportuno evidenziare che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla giurisprudenza in ordine alla "indisponibilità della tipologia contrattuale" (v. ad es. Corte Cost. sent. n. 121/1993 e n. 115/1994) e in ragione del fatto che le stesse costituiscono delle eccezioni all'applicazione del solo regime di cui al comma 1 dell'art. 2.

In relazione alle ipotesi elencate dal comma 2 della disposizione in esame, si rinvia peraltro ai chiarimenti già forniti con le recenti risposte ad interpello n. 27/2015, n. 5 e n. 6/2016.

## **Stabilizzazione delle collaborazioni**

L'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto, sempre a partire dal 1° gennaio 2016, una procedura finalizzata a "promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo".

In particolare si prevede che i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti

amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti (la disposizione fa infatti riferimento a "soggetti già parti"), prevede due condizioni:

- a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
- b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Come anticipato, l'adesione alla procedura "comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione". In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all'accesso ispettivo e quindi all'inizio dell'accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all'esito dell'ispezione.

L'estinzione degli illeciti è inoltre preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione "trasformati" in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo.

Viceversa, qualora l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.

Ferma restando l'opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine della stessa procedura, nel caso siano comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuali violazioni, gli ispettori procederanno a notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e pertanto le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni indicate dal citato art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, il mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo previsto dalla disposizione.

Va infine chiarito che tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

## Le aliquote 2016 per la Gestione Separata Inps

### Inps, circolare 29/1/2016, n.13

A seguito dell'entrata in vigore degli artt.2 e 54, D.Lgs. n.81/15, il 1° gennaio 2016, che disciplinano rispettivamente le "Collaborazioni organizzate dal committente" e la procedura di Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA", il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti, vincolanti per il personale ispettivo, con la circolare n.3/16

## Il testo della circolare n.13/16

Inps, circolare 29 gennaio 2016, n.13

### 1. Aliquote contributive e di computo

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2016 al 31 per cento.

L'art. 1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (nota 2) ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), al 27 per cento anche per l'anno 2016.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2016, e' stabilita al 24 per cento.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si ri-

manda alla circolare n. 7/2007.

## **2. Ripartizione dell'onere contributivo.**

### ***Aziende committenti***

Come è noto, la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

### ***Liberi professionisti***

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

## **3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016**

L'art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2015 (23,50 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

## **4. Massimale e Minimale**

### ***Massimale***

Per l'anno 2016 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00.

Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

### ***Minimale – Accredito contributivo***

Per l'anno 2016 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 27,72 per cento
- € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 31,72 per cento.

Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell'art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

## 5. Nuovo Tipo Rapporto UNIEMENS Committenti

L'art. 52 del decreto Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. N. 276/2003.

Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell'ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.548,00	24%	€ 3.731,52
€ 15.548,00	27,72 %	€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)
€ 15.548,00	31,72 %	€ 4.931,83 (IVS 4.819,88)

"Tipo Rapporto" con le seguenti caratteristiche:

- Tipo rapporto: 18

- Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)"

Normativa di riferimento

1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012

"All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»"

2) Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (GU del 30.12.2015)

Art. 1 comma 203

203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.

## Autoliquidazione Inail 2015/2016

**C**ome di consueto, con il mese di febbraio le aziende dovranno operare l'adempimento della autoliquidazione dei premi dovuti all'Inail, per l'assicurazione dei lavoratori a fronte di infortuni sul lavoro o malattie professionali..

### Gli adempimenti per il datore di lavoro

Mediante l'autoliquidazione i datori di lavoro devono:

- denunciare le retribuzioni effettivamente erogate nell'anno 2015;
- determinare, in autoliquidazione, il premio dovuto per l'anno 2015 (regolazione), moltiplicando le retribuzioni denunciate, di cui al punto precedente, per il tasso applicato e detraendo quanto anticipato l'anno precedente (rata 2015, versata nel febbraio 2015);
- determinare il premio dovuto a titolo di rata dell'anno in corso (2016), moltiplicando le retribuzioni presunte (pari a quelle effettive denunciate per il 2015) per il tasso relativo all'anno 2016.

Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione 2015/2016 è fissato al prossimo 16 febbraio. Entro tale data, infatti, dovrà essere versato il premio per intero o la prima rata. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato invece fissato al 29 febbraio 2016. Si ricorda che quest'anno è stato modificato l'obbligo per l'Inail di comunicare le basi del calcolo del premio assicurativo; ciò non avverrà più con il loro inoltro tramite posta elettronica certificata o tramite posta ordinaria, ma gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo saranno invece resi disponibili per il datore di lavoro sul sito istituzionale (tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" nell'area servizi online del sito). Come negli anni passati, nella comunicazione delle basi di calcolo sono indicati gli elementi necessari per il conteggio del premio dovuto a titolo di rata anticipata e di regolazione per l'anno precedente, con eventuali oscillazioni del tasso e delle modalità di applicazione delle tariffe, la riduzione prevista dalla L. n.147/13 se spettante, l'addizionale Fondo amianto se dovuta, alcune agevolazioni previste dalla vigente normativa, l'importo delle retribuzioni presunte da utilizzare per determinare il premio anticipato il primo anno e per gli artigiani, quelle convenzionali e l'importo del premio speciale unitario.

Tra le agevolazioni maggiormente diffuse si ricordano: imprese edili e della pesca; inserimento lavorativo dei disabili; sostegno a maternità/paternità; artigiani; zone svantaggiate.

La retribuzione imponibile ai fini Inail deve essere calcolata facendo riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi da lavoro dipendente (D.Lgs. n.314/97). Vi sono, pertanto, importi esclusi dalla base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi, ma vi sono altresì emolumenti che costituiscono retribuzione anche se esclusi dalla normativa fiscale. La base imponibile ai fini contributivi è in ogni caso costituita da tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo di riferimento, secondo il criterio di "competenza", che tiene conto degli emolumenti retributivi maturati nel periodo assicurativo di riferimento e prescindendo da quando questi importi vengono materialmente pagati (c.d. criterio di cassa). Le somme e i valori che costituiscono la base imponibile sono inoltre da intendersi al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta. Da notare che la misura della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei premi di assicurazione non può essere inferiore all'imponibile delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo. Nel caso in cui la retribuzione effettiva non esista o non sia accertabile si fa ricorso a retribuzioni medie o convenzionali, valide sia per il calcolo del premio assicurativo che per l'erogazione delle prestazioni di natura economica erogate dall'Inail in caso di infortunio o malattia professionale. Inoltre, nei casi in cui non siano previste retribuzioni convenzionali e non vi sia retribuzione effettiva, sarà possibile usare, sia ai fini contributivi che risarcitivi, la c.d. retribuzione di ragguglio pari al minimale per la liquidazione delle rendite Inail, di cui all'art.116, DPR n.1124/65.

Si ricorda che le retribuzioni convenzionali e di ragguglio sono state previste, per il 2015, dalle circolari Inail n.38/15 e n.72/15; come ogni anno è presente la c.d. spezzatura a luglio e, pertanto, andranno considerati entrambi i periodi per determinare l'anno intero, facendone poi una media aritmetica.

Da evidenziare, inoltre, che la normativa in tema di retribuzioni imponibili prevede una disciplina particolare nel caso dei lavoratori part-time (art.5, D.L. n.726/84). Nel part-time, infatti, la retribuzione imponibile oraria non è la retribuzione effettiva, ma una retribuzione convenzionale moltiplicata per le ore complessive da retribuire nel periodo.

Per gli artigiani il premio Inail viene denominato speciale unitario (PSU) e quindi riferito a ciascun soggetto facente parte del nucleo (titolare, soci, famigliari, associati). Il PSU viene annualmente aggiornato con appositi decreti ministeriali e diversificato in 9 classi di rischio a ciascuna delle quali corrisponde un premio.

Nel caso in cui le retribuzioni previste per il 2016 siano di ammontare inferiore rispetto a quelle denunciate per l'anno 2015, al fine di poter effettuare il calcolo della rata dovuta per il 2016 sulle nuove e inferiori retribuzione previste, l'azienda dovrà presentare, in via telematica entro il 16 febbraio prossimo, un'apposita istanza.

La Finanziaria 2008, inoltre, ha introdotto presso l'Inail il "Fondo Vittime per l'amianto", i cui beneficiari sono i lavoratori titolari di rendita diretta, riconosciuta a seguito di una patologia asbesto correlata per esposizione all'amianto, e i famigliari dei lavoratori vittime dell'amianto. Il Fondo è per ¼ a carico delle aziende classificate a specifiche voci di tariffa.

Il premio derivante da autoliquidazione, come noto, può essere versato in quattro rate trimestrali con l'applicazione di interessi. Il datore di lavoro, che intende avvalersi per la prima volta di questa forma di rateazione, deve barrare "SÌ" nella schermata dell'apposito servizio presente sul sito Inail, "Alpi on line", o nel file che andrà ad inviare in via telematica. L'espressione della volontà di rateizzare rimane valida per tutti gli anni successivi, fatta salva la facoltà di revoca optando per la scelta "NO".

Per l'autoliquidazione 2015/2016 la misura del tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata è pari allo 0,70%. Le scadenze 2016 di tali rate sono: 16 maggio; 22 agosto; 16 novembre.

## **Il versamento del premio**

Il pagamento dei premi da autoliquidazione deve avvenire attraverso il modello F24, compilando la sezione Inail e apponendo il numero di riferimento 902016. All'atto del pagamento il datore di lavoro potrà compensare quanto dovuto a titolo di autoliquidazione con un credito Inail preesistente, compilando due o più righe della sezione Inail sul modello F24 indicando:

- su una riga il progressivo di riferimento dell'autoliquidazione (902016) e l'importo dovuto nella sezione "importi a debito";
- sulle righe successive i progressivi di riferimento degli importi a credito e i relativi importi nel campo "importi a credito compensati".

Sono inoltre ammesse compensazioni con crediti a favore di altri Enti presenti sul modello F24.

Si ricorda la particolare disciplina relativamente alle imprese che sono cessate, o andranno a cessare, nel corso del 2016.

In caso di cessazione della polizza artigiani tra il 1° gennaio 2016 e il 16 febbraio 2016, potrà essere versata la rata 2016 in ragione dei mesi di attività.

In caso di cessazione dell'intera attività, nel corso del 2016, la dichiarazione delle retribuzioni deve essere fatta usando il modello pubblicato sul sito Inail e inviato per Pec alla Sede Inail competente, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente al pagamento del premio autoliquidato.

La dichiarazione delle retribuzioni, com'è oramai consuetudine, non può più essere presentata in formato cartaceo ma va effettuata solo per via telematica accedendo, dopo la registrazione, al sito [www.inail.it](http://www.inail.it). Ciò potrà avvenire mediante:

# Schede operative

- invio della trasmissione dei salari 2015 attraverso la modalità off line: dopo aver generato un file, secondo i tracciati Inail, si procede successivamente al suo invio tramite la rete;
- invio tramite procedura Alpi on line: modalità in connessione internet in tempo reale per le aziende e per i clienti inseriti in delega dai Grandi Utenti. Questa modalità consente, oltre che l'invio dei dati retributivi, anche il calcolo automatico dell'importo dovuto in quanto riporta in automatico gli elementi necessari (tassi applicabili e rata anno 2015 da decurtare).

In ultimo, al fine di schematizzare i diversi adempimenti da porre in essere, si indicano le seguenti scadenze:

<b>16 febbraio</b>	versamento premio dovuto in unica soluzione, oppure della 1° rata (pari al 25% del premio dovuto)
<b>16 febbraio</b>	istanza di riduzione dei salari presunti (invio solo telematico)
<b>29 febbraio</b>	trasmissione telematica dei dati retributivi
<b>29 febbraio</b>	Invio modulo sconto edili
<b>29 febbraio</b>	Invio Mod. OT24 2016 (riduzione tasso medio di tariffa dopo un biennio di attività)
<b>16 maggio</b>	versamento premio 2° rata
<b>22 agosto</b>	versamento premio 3° rata
<b>16 novembre</b>	versamento premio 4° rata

## La Certificazione Unica 2016

**L**'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2016, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2015, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

### La CU 2016

La CU 2016 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Inoltre, sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965.

Rispetto al passato, la CU 2016 si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- il Modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 28 febbraio, scadenza prorogata a lunedì 29 febbraio cadendo di domenica;
- il Modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

Si ricorda che, a partire dallo scorso anno, la CU è stata coinvolta nel piano per la dichiarazione dei redditi precompilata: con i dati contenuti nel Modello ordinario, a cui si aggiungono i dati "sanitari", l'Agenzia è potenzialmente in grado di predisporre il 730 precompilato. La CU 2016, inoltre, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-quinques dell'art. 4 del DPR 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, per il 2016, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY. Il 770 semplificato, quindi, non conterrà più i prospetti dei percipienti, i dati relativi all'assistenza fiscale e i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2016 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

### Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all'Agenzia è composto dai seguenti quadri:

- Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

- Certificazione Unica 2016, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato, in perfetta aderenza a quanto disposto dallo scorso anno, che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU ordinaria sostanzialmente è costituita dalle CU sintetiche, con i dati comuni rappresentati da caselle tratteggiate, a cui si aggiungono ulteriori informazioni necessarie all'Agenzia, rappresentate da caselle senza tratteggio, che di fatto anticipano i dati che fino allo scorso anno erano contenuti nelle "Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati" del modello 770 Semplificato.

Viceversa, il modello sintetico è composto da 3 parti:

1. Dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
2. Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
3. Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

## **Le principali novità 2016**

Rispetto al tracciato 2015, si segnalano le seguenti novità.

### ***Dati anagrafici***

Nei dati anagrafici, nella sezione dedicata ai percipienti esteri, è stato inserito il nuovo punto 43 "Non residenti Schumacker".

In particolare, dovrà essere barrato in caso di presenza di soggetti di cui al comma 3-bis dell'art. 24 Tuir, e cioè contribuenti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Nel rispetto di tali condizioni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24 Tuir, l'imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del medesimo Tuir, comprese le deduzioni e le detrazioni fiscali previste per i soggetti residenti.

### ***Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale***

#### **Dati fiscali**

Nella certificazione 2016 sono stati previsti 5 punti, distinguendo così i redditi corrisposti:

- Punti 1 e 2: è stato distinto il reddito di lavoro dipendente ed assimilato, che dà diritto alle detrazioni del comma 1 dell'art. 13 del Tuir, a seconda che derivi da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
- Punto 3: reddito da pensione.
- Punto 4: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Punto 5: reddito derivante da assegni alimentari all'ex coniuge.
- Il Punto 10 "In forza al 31/12", di nuova istituzione deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2015 ed è alternativo al punto 9, dove deve essere evidenziata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel campo Periodi particolari (11) deve essere indicato, mediante il codice 2, la presenza di giorni in cui non maturano detrazioni.

Nella sezione oneri deducibili, deve essere evidenziato dettagliatamente ogni singolo onere deducibile.

Nella sezione "Ritenute" sono previsti gli stessi dati che fino allo scorso anno venivano chiesti in occasione del mod. 770 Semplificato: le trattenute rateali di addizionali effettuate dal sostituto nell'anno della dichiarazione, ma relative al periodo d'imposta precedente o delle trattenute di

addizionale effettuate in unica soluzione dal sostituto nell'anno della dichiarazione e relative allo stesso periodo d'imposta, in caso di cessazione del rapporto. Per poter verificare le quadrature con gli importi indicati nelle certificazioni, i versamenti relativi alle ritenute indicate in tali punti dovranno essere indicati nei prospetti ST (trattenute addizionali regionali) e SV (trattenute addizionali comunali) del mod. 770/2016 Semplificato,

La sezione relativa all'assistenza fiscale è stata ampliata per indicare i dati che, fino al 2015, dovevano essere indicati nella "Parte D" delle "Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati" del mod. 770 Semplificato. Le informazioni richieste sono divise in due diverse sezioni, distinte tra dichiarante e coniuge, dove in corrispondenza di ogni singolo tributo va indicato l'importo effettivamente trattenuto, rimborsato, non trattenuto o non rimborsato, sulla base di quanto riportato nelle singole voci del mod. 730/4 con riferimento al dichiarante e al coniuge. Gli interessi complessivamente trattenuti, per il dichiarante e per il coniuge, sono invece esposti in modo cumulativo tutti all'interno della sezione del dichiarante, distinti tra quelli dovuti per rateizzazione o incapacità/rettifica. La sezione è stata, inoltre semplificata e razionalizzata.

Non essendo più prevista l'esposizione dei dati relativi ai 730/4 integrativi o rettificativi:

1. nel caso di 730/4 rettificativi i dati vanno esposti come riportati in quest'ultimo modello, che annulla e sostituisce il 730/4 ordinario;
  2. nel caso di 730/4 integrativi, viceversa, i dati vanno indicati dopo aver effettuato la somma algebrica di quanto riportato in quest'ultimo modello e nel precedente 730/4 ordinario.
- Relativamente al bonus Irpef, il punto 391 – Codice bonus va compilato con uno dei seguenti codici:
    1. se il sostituto ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato tutto o in parte;
    2. se il sostituto non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.
  - Il punto 392 – Bonus erogato va sempre compilato se al punto 391 è indicato il codice "1" e deve riportare l'importo del bonus erogato al lavoratore.
  - Nel punto 393 – Bonus non erogato va indicato l'importo del bonus che il sostituto ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
  - Nel punto 394 - Bonus recuperato va indicato l'importo del bonus eventualmente recuperato in sede di conguaglio.
  - Nel caso in cui siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d'imposta, nei campi da 395 a 398 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta.
  - Nella sezione relativa alla previdenza complementare sono stati previsti tre nuovi punti, 425, 426 e 427, dove mediante il codice fiscale del fondo vengono identificati i fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.
  - Nella sezione "Altri dati" è stato introdotto il punto 477 - Quota TFR, da utilizzare per evidenziare la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria, già riportata nei punti 1 o 2 della Certificazione.

Nella sezione destinata ai dati dei familiari fiscalmente a carico, è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico: tenuto conto che con il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2015 si era affermata la non obbligatorietà, tale indicazione sta causando notevoli problemi nel reperire tale informazione.

## **Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata**

In tale sezione sono stati travasati i campi che, fino al 2015, erano richiesti al momento della presentazione del mod. 770 Semplificato.

## **Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**

Nella certificazione riservata al lavoro autonomo, sono stati ripresi i campi inclusi nell'apposita

# *Schede operative*

sezione del modello 770 Semplificato, con l'inserimento di nuovi quadri destinati all'esposizione dei dati previdenziali, delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

## Rinnovi contrattuali gennaio 2016

### Scuole private Aninsei – Accordo 13 gennaio 2016

---

In data 13 gennaio 2016 è stato sottoscritto in via definitiva il Ccnl Scuole Private Aninsei tra ANINSEI e CGIL, CISL, UIL e SNALS-Confsal.

Tra le principali disposizioni, si segnala l'allegato 6 contenente importanti disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative: l'esistenza della regolamentazione da parte della contrattazione collettiva evita, ai sensi dell'art.2, D.Lgs. n.81/15, l'applicazione delle norme sulla subordinazione.

#### **Forma del contratto**

Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni:

- l'identità delle parti;
- l'individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;
- la durata del contratto di collaborazione, l'individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
- compensi base, rimborsi spese, modalità e i tempi d'erogazione;
- le modalità di aggiornamento professionale;
- accesso alle informazioni sulla sicurezza sul lavoro;
- le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psico-fisico, maternità e congedi parentali;
- le modalità di cessazione o recesso dal rapporto;
- le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione;
- le forme di godimento dei diritti sindacali;
- le forme assicurative eventualmente previste;
- le modalità di utilizzo delle strumentazioni del committente;
- le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale di materiale eventualmente prodotto da parte del collaboratore.

#### **Caratteristiche della prestazione**

La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all'attività istituzionale generale e ancorché occasionale.

La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione.

In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'istituzione non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente.

Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'istituzione, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso.

Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza.

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

## **Retribuzione e compensi**

Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività oraria prestata e di quanto altro dovuto. Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore alla quota oraria di cui all'art. 23 - Parte seconda - del Ccnl ANINSEI in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area e livello di docenza.

## **Risoluzione del contratto**

Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del termine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico salvo quanto previsto dal presente accordo.

Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine dal committente quando si verifichino:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15, legge n. 55/1990 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all'art. 3, comma 2.

Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine, dal collaboratore quando si verifichino gravi inadempienze contrattuali da parte del committente.

Il collaboratore ed il committente possono risolvere unilateralmente il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 10 giorni, senza obbligo di motivazioni.

## Principali scadenze del mese di marzo

---

### **lunedì 7 marzo**

#### **Sostituti d'imposta – Modello CU – Invio telematico all'Agenzia delle Entrate**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della CU 2016, certificazione unica dei compensi corrisposti, nel 2015, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

### **mercoledì 16 marzo**

#### **Conguaglio**

Versamento delle ritenute alla fonte a seguito del conguaglio eseguito a febbraio da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno 2015.

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2015.

#### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

#### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

#### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **domenica 20 marzo**

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

## **venerdì 25 marzo**

### **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

## **giovedì 31 marzo**

### **Uniemens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente.

### **Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2015.

### **Enasarco – Contributi FIRR**

Scade il termine per il versamento, all'Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2015.

# LYNFA Studio<sup>®</sup>

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

**LYNFA Studio** è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

**LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.**

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

**LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza**, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



# Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

## **Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!**

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

## **Per gli Studi Professionali**

- 1.** Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
- 2.** Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
- 3.** Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.